

BOZZE DI STAMPA

19 maggio 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
(1279)**

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma, premettere il seguente: «01. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: ", anche in forma di Città metropolitane," sono soppresse»;

b) al capoverso numero 3-bis):

1) sopprimere la parola: «nuovi»;

2) sostituire le parole: «e alla modificazione» con le seguenti: «, anche in forma di Città metropolitane, e alla definizione».

2.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1, del 1963, sono aggiunte, in fine, le parole: "anche attraverso il ricorso all'istituto del referendum se richiesto"».

2.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso numero «3-bis)», sostituire le parole: «di nuovi enti di area vasta» con le seguenti: «delle Province».

Consequentemente, sopprimere gli articoli 4, 7, 8 e 10.

2.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, capoverso numero «3-bis)», sostituire le parole: «di nuovi enti di area vasta» con le seguenti: «delle Province».

Consequentemente:

- sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4

(Modifiche alla legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

1. Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

2. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato."

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province e ai Comuni, ai loro consorzi e agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.
2. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.
3. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione."

c) all'articolo 51, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni".

d) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

"Art. 54

1. Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione."

e) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Art. 59

1. Le Province e i Comuni della Regione sono Enti autonomi e hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
2. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.
3. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative."

f) al comma 1 dell'articolo 62 il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;".

g) all'articolo 66 , il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici"».

- *sopprimere gli articoli 7, 8 e 10.*

2.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, capoverso numero 3-bis), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: «nuovi»;*

b) *sostituire la parola: «modificazione» con la seguente: «definizione».*

2.6

ROJC

Al comma 1, capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma la natura di enti di secondo grado».

Art. 3

3.0.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma, dell'articolo 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: ", anche nella forma della Città metropolitana," sono soppresse.».

Art. 4

4.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: "I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, gli enti di area vasta sono titolari"».

4.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: ", anche in forma di Città metropolitane" sono soppresse;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti di area vasta, anche nella forma di Città metropolitane, sono enti titolari di funzioni ammi-

nistrative proprie, individuate con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze."».

4.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, sostituire le parole: «legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale» con le seguenti: «legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».

Art. 5

5.1

ROJC

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

ROJC

Al comma 1, al capoverso «2», sostituire la parola: «quarantanove» con la seguente: «quarantuno».

6.0.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 51, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: "anche nella forma di Città metropolitane" sono soppresse.».

Art. 7

7.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: "le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane," sono sostituite dalle seguenti: "le finanze dei Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, degli enti di area vasta"».».

Art. 8

8.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: «sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «sui Comuni e, anche nella for-

ma di Città metropolitane, sugli enti di area vasta, secondo i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56».

8.2

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "a elezione diretta".

8.3

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a elezione diretta» con le seguenti: «secondo i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.».

8.4

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «la prima istituzione» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «l'istituzione, le circoscrizioni e le funzioni degli enti di area vasta, in ragione delle specificità dei territori secondo i principi di differenziazione e adeguatezza».

8.5

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «, anche con modalità differenziate,».

8.6

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi».

8.7

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «, la forma di governo».

8.8

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «la forma di governo e le modalità di elezione degli organi» con le seguenti: «e la forma di governo».

8.0.1

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 62, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «, anche nella forma di Città metropolitane,» sono soppresse.».

Art. 9

9.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole:
« 30 e 60» con le seguenti: «e 30.».*

9.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
